

Tra antico e moderno: i membri delle nuove magistrature

Al di là dei lavori preliminari e delle disposizioni di tipo attuativo calate sui diversi contesti del Granducato, era chiaro agli stessi progettisti della Riforma che il suo successo non si sarebbe potuto giocare che sul campo, ovvero all'interno della vita dei nuovi organi comunitativi: il Magistrato e il Consiglio generale. Di qui la centralità della ricostruzione dei ceti dirigenti precedenti e successivi alla Riforma: solo individuando la consistenza e le caratteristiche dei due gruppi è possibile misurare concretamente l'impatto delle direttive centrali nelle singole comunità e la loro influenza nel ridefinire le norme alla base dei rispettivi tessuti sociali.

Rispetto alla possibilità di svolgere in maniera organica una simile ricerca, tuttavia, si stagliano due ostacoli quasi insormontabili: il primo è la conservazione documentaria. In alcune comunità di quelle esaminate – segnatamente Firenzuola, Palazzuolo e San Godenzo – tutto il materiale riferito agli anni del governo leopoldino è andato perduto o è comunque indisponibile per la consultazione a seguito agli ultimi eventi bellici e a calamità naturali. Inoltre, anche nei casi in cui la documentazione è riuscita a salvarsi, essa è spesso in condizioni materiali che rendono difficile, se non impossibile, la consultazione – è il caso di Marradi – e solo raramente presenta una panoramica completa sugli anni al centro della presente ricerca¹.

¹ Ciò non impedisce a questi siti di costituire un riferimento essenziale – e quasi inesplorato – per lo studioso che si intenda ricostruire le particolari forme di applicazione della Riforma in queste realtà locali. Per un quadro generale sulla documentazione conservata negli archivi mugellani circa il tema storico in questione cfr. la sezione I dell'Appendice documentaria: *Descrizione dei principali fondi archivistici per la Riforma comunitativa nel Mugello*.

Ma oltre e ancor più dello stato attuale delle fonti, a complicare il tentativo di restituire un quadro d'insieme dell'evoluzione dei ceti dirigenti locali intervengono anche specifiche scelte dei coevi: in particolare, rappresenta una carenza inaggrabile – ma allo stesso tempo emblematica – l'assenza, negli archivi comunali delle comunità del Mugello, delle liste degli imborsati, una fonte cruciale per ricostruire in maniera esaustiva la composizione e l'entità di quanti, dopo la Riforma, si trovarono legittimati a ricoprire incarichi pubblici. Considerata la capillare diffusione di questa particolare lacuna nella documentazione storica delle diverse comunità toscane, è ben possibile che non si tratti né di un problema di conservazione né, tantomeno, di una mancanza, per così dire, innocente. Al contrario, a partire dai richiami che, come vedremo, proprio alla metà degli anni Ottanta gli organi del governo granduca indirizzarono alle diverse comunità in merito alla composizione delle rispettive borse, è perlomeno ipotizzabile che i diretti interessati, a scanso di ogni equivoco, scegliessero di lasciare meno tracce possibile di pratiche di governo non sempre ortodosse, che potevano comprendere – e, nei fatti, compresero – più o meno palesi infrazioni ai regolamenti generali².

Al netto di questi limiti intrinseci, è comunque possibile sviluppare diverse considerazioni rispetto al peso rivestito dalla rottura del 1774 nella conformazione dei ceti dirigenti dell'area sotto esame. A partire dallo stato della documentazione, che obbliga a concentrare l'analisi sulle comunità del Contado e analizzando, tra esse, i tre centri più importanti (Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Scarperia), si possono infatti riconoscere tendenze comuni e aspetti di peculiarità che caratterizzano le diverse ricezioni di una Riforma che avrebbe dovuto rivoluzionare l'amministrazione della comunità e ridefinire le gerarchie sociali³.

² Non è un caso se questa emblematica omissione coinvolga buona parte delle comunità del Contado anche al di là dell'area del Mugello. A partire dalle disposizioni del *Regolamento generale*, era proprio nel Contado che l'imborsazione diveniva il momento decisivo nella (ri) definizione del ceto dirigente. Mentre nel caso del Distretto i criteri per comporre le diverse borse erano delegati alle località, che, come visto, tendevano a confermare l'onore dell'imborsazione anche a chi era sprovvisto dei requisiti censitari per *esercitare* la magistratura, nel caso del Contado i criteri per poter essere inseriti nelle borse erano fissati dal centro, cosicché la loro composizione si prestava, evidentemente, a infrazioni di varia rilevanza che conveniva, evidentemente, non conservare. Rappresenta una felice eccezione il caso di Fiesole, studiato da Francesco Mineccia, in cui si sono conservate le effettive liste degli imborsabili. Cfr. Mineccia, *La pietra e la città*, cit.

³ Non è stato possibile effettuare l'analisi per Vicchio, pur costituendo una comunità di particolare rilevanza, né per Dicomano. In entrambi i casi il materiale conservato all'Archivio storico comunale è lacunoso. Per gli anni in esame, per Vicchio sono disponibili dei dati consistenti solo a partire dal 1781, mentre il caso di Dicomano presenta una situazione esattamente opposta, in quanto la documentazione si arresta proprio col 1781 e dunque offre un campione troppo limitato per potersi dire rappresentativo. Cfr. Appendice documentaria, sezione I: *Descrizione dei principali fondi archivistici per la Riforma comunitativa nel Mugello*: Archivio storico del Comune di Vicchio.

In assenza delle liste degli imborsabili⁴, la sola via per ricostruire gli appartenenti al ceto dirigente locale è rappresentata dai *Quaderni delle deliberazioni e partiti* che, come dei processi verbali *ante litteram*, registravano – solitamente per mano del Cancelliere – le diverse riunioni degli organi collegiali della comunità, i loro temi di discussione e le più importanti decisioni assunte. Si tratta di una fonte redatta prima della Riforma e che, oltre alla sua funzione primaria, permette spesso di ricostruire i nomi di quanti appartenevano alle diverse magistrature. È grazie allo studio analitico dei resoconti delle diverse riunioni precedenti e successive alla svolta del 1774 che si può restituire, non senza difficoltà, un'immagine certo parziale, ma comunque indicativa, delle trasformazioni delle oligarchie dirigenti nelle tre comunità selezionate come campione. Oltre alla già segnalata lacunosità della documentazione, che talvolta comprende delle falle o delle incongruenze, occorre tener conto, per il periodo successivo alla Riforma, di una carenza intrinseca a questo *modus operandi*. Se è stato possibile ricostruire la *composizione* del Magistrato comunitativo⁵ per un arco cronologico di quasi vent'anni (dal 1774 al 1790), il risultato non può coincidere perfettamente con l'intera platea degli 'eleggibili' a quella funzione, evidentemente più larga rispetto al novero dei soggetti effettivamente estratti⁶. In assenza delle apposite liste, è insomma impossibile individuare tutti gli imborsati per la magistratura in oggetto, benché i nomi estratti annualmente costituiscano un indice piuttosto efficace per carpirne le principali caratteristiche dal punto di vista sociale. Va tuttavia considerato che una delle rotture fondamentali impresses dalla Riforma era la cancellazione di ogni operazione di scrutinio per la composizione delle magistrature locali: una volta composte le singole borse, l'unico criterio da seguire era quello del sorteggio, cosicché ogni anno ciascun imborsato avrebbe avuto la stessa possibilità di essere estratto a prescindere dall'entità dei suoi beni o dal prestigio della sua famiglia⁷. Se a questo principio aggiungiamo

⁴ Al netto di un'unica eccezione, piuttosto tarda, rappresentata dalla comunità di Marradi, che, come vedremo, avrebbe optato per creare una nuova borsa per i Priori nel maggio 1791.

⁵ Molto meno interessante, e dunque non preso in considerazione, il caso del Consiglio Generale. Oltre a godere di poteri decisamente più limitati e comunque subalterni rispetto al Magistrato, come si è già accennato nelle comunità del Contado esso comprendeva tutti gli abitanti, senza soglie di censo. È chiaro, dunque, che non si sarebbe giocata qui la partita sul riequilibrio dei sistemi di potere locali.

⁶ La rappresentatività dei dati raccolti può esser misurata, ad esempio, attraverso un raro riferimento contenuto nel *Quaderno delle deliberazioni* di Scarperia. Al suo interno, all'adunanza del 9 luglio 1782 viene riportata l'avvenuta imborsazione dei soggetti abilitati alla carica di Gonfaloniere e Rappresentanti, il cui numero – viene detto – ammonta a 112. Attraverso la ricostruzione a posteriori – cioè, a partire dalle tratte – che abbiamo svolto, il numero degli imborsati per censo è pari a 124 – entità addirittura superiore in quanto relativa ad un quindicennio e comprensiva dei soggetti che risedettero più volte come Gonfalonieri o Rappresentanti. Cfr. Archivio storico del comune di Scarperia e San Piero, Podesteria poi Comunità di Scarperia, *Deliberazioni*, 2465.

⁷ Cfr. *Regolamento generale per le comunità del Contado*, cit., art. V; *Regolamento generale per le comunità del Distretto*, cit., art. III.

che i nomi degli estratti venivano rimborsati assieme a tutti gli altri per l'anno successivo⁸, possiamo comprendere che la tendenziale ricorsività dei nomi degli estratti nei 16 anni dell'applicazione della Riforma esaminati è da attribuirsi, evidentemente, ad un'estensione delle singole borse piuttosto limitata e non, come in precedenza, a criteri di selezione diversi o affidati alla autoriproduzione delle classi dirigenti.

A guidarci nella ricerca è stata una questione fondamentale: al netto di tutte le difficoltà e disapplicazioni denunciate a posteriori da Gianni, la Riforma ruppe davvero gli equilibri interni alle *élites* dirigenti delle tre comunità? Per tentare di risponderci, non si può che partire dall'identificazione dei caratteri fondamentali delle oligarchie che il nuovo sistema amministrativo avrebbe dovuto soppiantare. Di qui l'allargamento dell'analisi dei *Quaderni delle deliberazioni e partiti* agli anni precedenti al 1774, risalendo, per avere una fotografia minimamente indicativa, sino al 1760.

Il primo aspetto ad emergere è stata l'estrema differenza nelle procedure selettive dei rappresentanti e il funzionamento delle rispettive magistrature: in una parola, le differenze tra i diversi *Statuti* che governavano le singole comunità⁹. Come noto, tuttavia, questi sistemi di norme relative alla vita delle diverse località venivano periodicamente aggiornati, attraverso specifiche riforme che in alcuni casi riguardavano il funzionamento delle cariche pubbliche (criteri di accesso, composizione, durata e rinnovamento) e che in molti casi proseguirono fino al pieno XVIII secolo. Ciò fa sì che, ancor più degli *Statuti*, si rivela essenziale comprendere dall'interno il funzionamento delle magistrature locali, apprendendone il funzionamento alla vigilia della Riforma dai resoconti attraverso i già citati *Quaderni delle deliberazioni*.

A livello generale, l'organizzazione tradizionale precedente al 1774 prevedeva periodiche riforme delle magistrature locali – normalmente di durata quinquennale – che erano affidate ad una serie di individui che prendevano il nome di *arroti* o *riformatori*, selezionati dai 'governanti' in carica in quel mo-

⁸ Erano tuttavia previsti dei limiti – come vedremo, non di rado disattesi – rispetto alla possibilità di essere immediatamente riestratti per risiedere nella stessa magistratura: «I Residenti tanto nel Magistrato quanto nel Consiglio generale di ciascuna di dette Comunità dovranno restare in ufizio una sola intera annata con divieto di un anno per chi venisse nuovamente estratto a risiedere nel Magistrato, e con divieto di tre anni per chi avrà risieduto nel Consiglio generale». *Regolamento generale per le comunità del Contado*, cit., art. III. Analoga la norma per le comunità del Distretto (*Regolamento generale per le comunità del Distretto*, cit., art. IV).

⁹ Obbligatorio in questo caso il riferimento a L. Tanzini, *Alle origini della Toscana moderna: Firenze e gli statuti delle comunità soggette tra XIV e XVI secolo*, Firenze, Olschki, 2007. Cfr. anche G. Pansini, *Gli ordinamenti comunali in Toscana*, «Rassegna Storica Toscana», II (1956), pp. 33-75. Per lo statuto di Barberino di Mugello cfr. ASFi, *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 420-421. Per le altre due comunità cfr., rispettivamente, ivi, 92-93 (per Borgo San Lorenzo) e 831-835. Gli Statuti di Borgo e Scarperia sono stati al centro di pubblicazioni relativamente recenti: *Statuti della Lega del Borgo San Lorenzo di Mugello (1374)*, a cura di F. Bellandi, F. Berti, e M. Mantovani, Firenze, Olschki, 1984; *Gli statuti di Scarperia del XV secolo*, a cura di V. Arrighi, Firenze, Edizioni Firenze, 2004.

mento. Agli arroti sarebbe spettato comporre le singole borse sottoponendo a scrutinio i nomi proposti da ognuno di essi. Non esistevano, normalmente, requisiti stringenti diversi dal criterio – talvolta non scritto ma implicito – dell'originarietà e della riconosciuta appartenenza dell'imborsato alla comunità locale, ma ogni riforma era sottoposta al vaglio e alla conferma del centro fiorentino. Alla composizione delle borse poteva seguire un'ulteriore operazione, consistente in una suddivisione in blocchi degli imborsati, che avrebbe dovuto predeterminare la composizione del ceto di governo per ciascuno dei cinque anni di validità delle borse. La tratta diveniva così solo la fase finale di un meccanismo dai dettagli procedurali talvolta molto complessi: se normalmente essa serviva per estrarre dalle singole borse i singoli membri che avrebbero esercitato la relativa magistratura, nel caso sopradescritto l'estrazione serviva solamente a determinare l'ordine con cui ogni 'blocco' predeterminato di candidati sarebbe entrato in carica.

È a partire dalle diverse norme in tema di composizione e rinnovamento delle cariche pubbliche che emergono tre configurazioni oligarchiche piuttosto diverse tra loro nelle tre comunità del Contado mugellano.

Se si considerano facenti parte dell'*élite* locale i soggetti inseriti in almeno due borse per i maggiori uffici municipali – quello del Gonfaloniere e quello dei Rappresentanti – all'interno dell'arco cronologico menzionato¹⁰, troviamo ad un estremo il caso di Barberino di Mugello, che annovera almeno 40 famiglie ricorrenti, e all'altro polo Borgo San Lorenzo, in cui le famiglie che avevano monopolizzati gli incarichi locali alla vigilia della Riforma erano solo 18. Su una linea intermedia, ma comunque più incline a serrare i ranghi del ceto dirigente, si pone Scarperia, dove si possono identificare 26 famiglie 'governanti'. Per poter cogliere meglio il significato di questi dati occorre porli a confronto con le rispettive entità demografiche: se seguiamo la lezione di Repetti, che offre una fotografia degli insediamenti demografici delle tre comunità riferita al 1745, ovvero ad un'epoca leggermente precedente a quella qui in esame, Barberino contava su una popolazione di 6170 abitanti; che saliva a 8739 nel caso di Borgo e si limitava a 3463 per Scarperia¹¹. Questo ci consente di valorizzare ancor di più la ristrettezza dell'*élite* dirigente di Borgo, che pure era la comunità di gran lunga più popolosa¹².

Si tratta, com'è chiaro, di dati indicativi per tutta l'età anteriore alla cesura leopoldina, che dipendono in primo luogo dal funzionamento delle rispettive magistrature e dalle norme in tema di *riforme*, ossia relative al rinnovamento delle borse. Nel caso di Barberino, ad esempio, si prevedevano borse di durata

¹⁰ Si tratta di un criterio evidentemente non scientifico, e che tuttavia ha il pregio di fotografare e cogliere i movimenti e le trasformazioni interne ai ceti dirigenti locali nel quindicennio precedente alla Riforma.

¹¹ Repetti, *Dizionario geografico*, cit., vol. I, p. 263 (Barberino di Mugello), p. 348 (Borgo San Lorenzo); vol. V, p. 229 (Scarperia).

¹² Per una panoramica sulle più importanti famiglie delle diverse comunità del Mugello alla metà del XVIII secolo cfr. l'utile Brocchi, *Descrizione della provincia del Mugello*, cit., pp. 5-11.

sessennale, che venivano confezionate da 4 arroti – riformatori – appositamente nominati¹³ – e che avrebbero dovuto permettere la nomina annuale del Gonfaloniere e degli otto Rappresentanti – oltre ai sindaci del Podestà, degli Stimatori e dei Ragionieri. L'aspetto peculiare è la strutturazione interna dei nomi imborsati, che seguiva un sistema a cedola multipla: piuttosto che procedere, ogni anno, ad estrazioni singole da ciascuna borsa, si dividevano preliminarmente le polizze in sei gruppi, denominati *brevi*, che contenevano a priori i nomi di quanti sarebbero divenuti Gonfaloniere, Priori, Sindaci del Podestà, Stimatori e Ragionieri al Camarlingo. In tal modo, ogni anno si sarebbe dovuto, semplicemente, estrarre il numero del gruppo, già composto, che avrebbe dovuto ricoprire gli incarichi municipali. Si trattava, evidentemente, di una modalità atta a bilanciare le diverse componenti sociali allontanando il rischio che gli incarichi pubblici potessero essere monopolizzati, in un determinato anno, da personalità accomunate da interessi omologhi a discapito di tutti gli altri.

Al di là delle logiche retrostanti a questo particolare uso locale, ai nostri fini occorre qui sottolineare l'estensione numerica delle borse: prendendo il caso dei Priori, la divisione in sei brevi avrebbe permesso l'accesso alla rispettiva magistratura a 48 individui¹⁴. Oltre 'ai candidati originari', il numero era ingrossato dalla lista degli spicciolati – o supplenti, in numero variabile – che nel caso dei rappresentanti erano distribuiti tra i diversi popoli del comune (Barberino; La Cavallina; Galliano; Mangona; Montebuiano; Montecarelli; Montecuccoli e Villanuova)¹⁵.

Diametralmente opposto è lo spirito che sorregge l'amministrazione locale di Borgo San Lorenzo: in questo caso la riforma delle borse è di durata quinquennale e avviene ad opera di 19 arroti, nominati, rispettivamente, dal Gonfaloniere in carica (4), dai Priori (3 per ognuno) e dal Camarlingo (3). L'*iter* previsto per la composizione delle borse, minutamente descritto nei *Quaderni delle deliberazioni*, fornisce molti elementi interessanti che consentono di illuminare le logiche alla base del governo locale¹⁶. In primo luogo, gli arroti avrebbero dovuto procedere alla composizione della borsa per i Gonfalonieri: per far ciò, ogni nome proposto sarebbe stato sottoposto a votazione, che si sarebbe ritenuta vinta in caso di una maggioranza di 2/3. La peculiarità del sistema

¹³ Benché i popoli ricompresi nel comune di Barberino di Mugello fossero 8, la scelta di selezionare i suddetti arroti tra le sole comunità di Barberino, Galliano, La Cavallina e Mangona molto dice del loro diverso peso specifico e della gerarchia esistente tra di essi.

¹⁴ Ciò non impediva che, per la durata della riforma, i medesimi individui non potessero ricoprire, in annate diverse, molteplici incarichi pubblici. In altre parole, chi fosse stato inserito all'interno del primo breve tra i rappresentanti poteva poi trovarsi tra gli Stimatori o nei Sindaci del Podestà in un altro breve.

¹⁵ Le informazioni relative all'organizzazione locale precedente alla Riforma sono state tratte da Archivio storico del Comune di Barberino di Mugello, Comune di Barberino di Mugello (1421-1959), *Deliberazioni e partiti*, 99-100.

¹⁶ Archivio storico del Comune di Borgo San Lorenzo, Comunità di Borgo San Lorenzo (1531-1808), *Deliberazioni*, 3.

adottato a Borgo San Lorenzo rispetto a quello vigente nelle altre comunità consiste nella scelta di inserire automaticamente i soggetti già imborsati tra i futuri gonfalonieri in tutte le altre borse del governo della municipalità. Sebbene non fosse vincolante e, anzi, fosse ben possibile procedere a nuovi inserimenti nelle altre borse, nei casi presi in esame – quelli più prossimi alla Riforma – la prassi consisteva ormai nel selezionare un numero di gonfalonieri sufficiente a riempire ogni altra borsa¹⁷. Se ne può dunque dedurre che l'imborsazione per la carica di Gonfaloniere avvenisse a borsa piena e che dunque il numero degli imborsati fosse superiore ai posti effettivi da coprire nel corso del quinquennio¹⁸. Ma soprattutto, ciò significa che, in ultima analisi, pochissimi individui si spartivano la totalità delle cariche pubbliche. Non sorprende che questo gruppo ristretto coincidesse quasi perfettamente coi nomi degli arroti, responsabili diretti della composizione delle borse. Un oligopolio favorito dalla ristrettezza del numero dei Priori, pari a 4.

Si conferma come mediana l'organizzazione invalsa a Scarperia alla vigilia della Riforma. Come nel caso di Barberino, la riforma aveva una durata di sei anni e funzionava imborsando sei differenti brevi, ossia blocchi di magistrature preconfezionate. Il Magistrato era però comune per l'intera Podesteria di Scarperia, che oltre all'omonimo comune comprendeva anche quelli di S. Agata e Fagna. La sua composizione risentiva dunque fortemente della tripartizione territoriale: ogni anno venivano infatti individuati un Gonfaloniere di Scarperia e un Pennoniere per Fagna e S. Agata. Anche gli altri membri della magistratura erano suddivisi equamente tra le tre località: due rappresentanti per Scarperia e due consiglieri ciascuno per le altre due località¹⁹.

Preso atto delle diverse strutture amministrative delle tre comunità, è possibile cogliere meglio il significato dei dati ricavati sul rapporto tra i rispettivi ceti dirigenti precedenti e successivi alla Riforma²⁰. Tentando di rispondere alla questione principale, è possibile in prima battuta misurare la percentuale delle famiglie che componevano l'*élite* cittadina previgente che riuscirono a sopravvivere alla Riforma. Coerentemente con le diverse configurazioni dirigenziali precedenti, lo scenario che ne risulta è piuttosto diversificato (tabella 2).

¹⁷ Degli Stimatori, Ragionieri del Potestà, Ragionieri del Cancellieri e Sindaci del Podestà.

¹⁸ Lo dimostra, come accennato, il fatto che il numero degli imborsati per la carica di Gonfaloniere fosse sufficiente per riempire le borse degli altri organi comunitativi, tra cui i rappresentanti, quattro per ogni annata.

¹⁹ Cfr. Archivio storico del comune di Scarperia e San Piero, Podesteria poi Comunità di Scarperia, *Deliberazioni*, 2463.

²⁰ Per l'indagine relativa ai ceti dirigenti successivi al 1774 si sono consultati i seguenti fondi archivistici. Per Barberino: Archivio storico del comune di Barberino di Mugello, Comune di Barberino di Mugello (1421-1959), *Deliberazioni e partiti*, 100-104. Per Borgo San Lorenzo: Archivio storico del comune di Borgo San Lorenzo, Comune di Borgo San Lorenzo (1531-1808), *Deliberazioni*, 4-5; *Sindacati*, 2. Per Scarperia: Archivio storico del comune di Scarperia e San Piero, Podesteria poi Comunità di Scarperia, *Deliberazioni*, 2463-2467.

Tabella 2. La partecipazione delle élites locali alle nuove magistrature (1760-1790).

	Barberino di Mugello	Borgo San Lorenzo	Scarperia
Permanenza notabili in nuove magistrature: famiglie	18/40 (45%)	11/13 (84,6%)	10/26 (38,4%)
Permanenza notabili in nuove magistrature: individui ²¹	14/62 (22,5%)	12/26 (46%)	7/82 (8,5%)

Nel caso di Barberino, la soglia di vecchie famiglie che ritroviamo anche nei priorati successivi alla Riforma si assesta intorno al 45%²²: un valore tutto sommato coerente con quanto vale per Scarperia, dove continua ad esercitare cariche pubbliche circa il 38% delle famiglie notabili²³. Molto diverso è invece il caso di Borgo San Lorenzo, dove si conferma parte integrante dei ceti dirigenti quasi l'85% dell'oligarchia precedente²⁴. Si tratta di dati di per sé emblematici delle diverse modalità di ricezione e applicazione della Riforma, ma che devono essere interpretati alla luce dei diversi *status quo ante*. Così, nel caso di Borgo San Lorenzo, la riconferma in blocco del notabilato tradizionale deve essere compresa alla luce della sua ristrettezza e in rapporto all'allargamento numerico dei ruoli di governo. Il Regolamento particolare della comunità avrebbe infatti previsto un Magistrato composto, oltre che dal Gonfaloniere, da 10 priori, determinando così un numero di rappresentanti annuali quasi triplo rispetto all'organizzazione precedente.

Analoghe considerazioni si possono sviluppare spostando l'analisi dalle famiglie ai singoli individui: in questo caso, il trapasso dall'antico al nuovo ordine amministrativo portò, nel caso di Barberino, alla conferma di circa il 22%

²¹ Si tratta, per Barberino di Mugello, di: Pellegrino Banchelli, Raffaello Betti, Vincenzo Betti, Papia Brunetti, Pier Maria Brunetti, Sabato Buti, Filippo Catani, Francesco Catani, Francesco del Macchia, Iacopo Dreoni, Giovanni Francesco Mariani, Gaetano Matassi, Francesco Nardini, Lorenzo Maria Nerini; per Borgo San Lorenzo, di: Pietro Baldini, Francesco Benvenuti, Giuseppe Canini, Giuseppe Danzi, Giulio Franci, Michele Maganzi, Francesco Mariani, Giuseppe Martini, Cesare Monti, Girolamo Poli, Giuliano Tozzini, Baccio Ulivi, Niccolò Ulivi; infine, per Scarperia, di: Agostino Cipriani, Filippo Donati, Francesco Guidacci, Antonio Maria Marrani, Fabiano Mengoni, Giuseppe Romagnoli, Tommaso Gaetano Tortelli.

²² Si tratta delle famiglie: Banchelli; Baroni; Betti; Brunetti; Buti; Carmagnini; Catani; Del Macchia; Dreoni; Fini; Mancini; Mariani; Matassi; Nardini; Nerini; Nuti; Peschi; Rossi.

²³ Le famiglie 'superstiti' di Scarperia sono: Aiazzi; Baldini; Cipriani; Donati; Giovannini; Guidacci; Marrani; Mengoni; Romagnoli; Tortelli.

²⁴ Si tratta in questo caso delle famiglie: Benvenuti; Danzi; Franci; Lapi; Maganzi; Martini; Monti; Poli; Ranzi; Tozzini; Ulivi. Tra le famiglie presenti in una sola delle borse precedenti alla Riforma consultate sarebbero state confermate nel ceto dirigente successivo al 1774 anche i: Baldini; Canini; Cavalli; Cerreti; Lanini.

dei notabili precedenti. Non stupisce, per le ragioni appena esposte, constatare un valore più che duplicato nel caso di Borgo, dove la percentuale si assesta sul 46%. Peculiare è, infine, il caso di Scarperia, dove il numero di singoli esponenti del ceto dirigente tradizionale che riuscì a confermarsi nelle nuove magistrature è estremamente basso (inferiore al 10%). Si tratta di un dato che sembra in controtendenza rispetto a quanto valeva per l'ambito familiare – dove il tasso di 'sopravvivenza' era mediamente più alto –, ma che deve esser letto considerando i limiti più volte indicati di questa valutazione statistica. Oltre all'incompletezza dei dati conservati, il limite più grande è rappresentato dall'assenza delle *liste* d'imborsazione, che avrebbero potuto contenere molti più membri dell'*élite* originaria; membri che, semplicemente, non furono estratti nel corso degli anni presi in questione. Non vanno poi sottovalutati elementi incidentali o esogeni, come l'incidenza della mortalità e la possibile tendenza a trasferirsi o ad optare per altre comunità in caso di possedimenti in più località.

Il campione, parziale ma comunque indicativo, permette di comprendere come, nel caso di Borgo, l'*élite* precedente si connotasse già per un censo non irrilevante, da cui la sua capacità di continuare a svolgere un ruolo centrale nell'amministrazione pubblica. Negli altri due casi, invece, il tasso più basso di conferma della vecchia oligarchia può dipendere senz'altro dalla natura meno elitaria del gruppo dirigente tradizionale, ma anche da una sua composizione basata più su criteri di originarietà o di notabilato comunque non schiacciati sull'elemento censitario.

La permanenza non irrilevante delle vecchie *élites* non deve leggersi, obbligatoriamente, come la dimostrazione della mancata incidenza della Riforma nella vita della comunità. Dai dati raccolti sulle percentuali delle nuove famiglie o dei nuovi singoli che accedono per la prima volta alle cariche locali emergono percentuali estremamente elevate in tutti i casi in esame: per quanto riguarda gli individui, i 'novizi' rappresentano infatti circa l'80% dei residenti nel Magistrato tra il 1774 e il 1790. Il dato conosce delle fluttuazioni nel caso delle famiglie: se Barberino e Scarperia mostrano un andamento piuttosto coerente (58% e 53%), nel caso di Borgo la percentuale di nuove famiglie che entrano nei ranghi del governo locale a partire dal 1774 è decisamente più alta (circa il 72%). Anche in questo caso, occorre leggere quest'ultimo dato come il combinato disposto dell'estrema ristrettezza dell'oligarchia precedente e dell'allargamento dei posti di 'governo'²⁵.

²⁵ Non sembra invece ricoprire un ruolo decisivo, in questo caso, l'assetto fondiario e la distribuzione delle proprietà. A differenza delle comunità mugellane del Distretto, situate in territori montuosi e dalla diffusione di una piccola proprietà coltivatrice, le tre comunità sotto esame condividono le caratteristiche ambientali ed economiche fondamentali del Contado fiorentino, emblemi del «"bel paesaggio" della mezzadria classica; il paesaggio dell'appoderamento, delle case coloniche e dei rustici sparsi, della coltivazione promiscua, delle piantagioni di viti e di ulivi che attraversano e delimitano in file regolari e armoniose i campi a forma tendenzialmente geometrica alternati ora al bosco ora al sodo, racchiusi dai fossi e dalle vie campestri, sostenuti, sui terreni declivi, dalle linee trasversali dei muri a secco e dei ciglioni erbati». Pazzagli, *La terra delle città*, cit., p. 49.

Nell'insieme, è comunque dimostrato come, se da un lato la Riforma non decretò il tramonto dei ceti dirigenti precedenti – e in tal senso il discorso muta di comunità in comunità – dall'altro permise, indistintamente, un rinnovamento imponente della classe dirigente locale, grazie all'ingresso di un numero estremamente consistente di nuovi individui e famiglie.

Tra le varie discontinuità sancite dalla Riforma, merita di occupare le nostre considerazioni finali rispetto alle trasformazioni del ceto dirigente locale la questione della partecipazione dei religiosi. Infrangendo, anche in questo caso, una prassi plurisecolare, i Regolamenti generali tanto per il Contado quanto per il Distretto sancivano l'ammissibilità dei religiosi alle nuove cariche pubbliche. Questi ultimi potevano accedervi sia a titolo personale – se avessero soddisfatto i requisiti censitari richiesti – sia in qualità di amministratori di enti religiosi, che, se avessero raggiunto la soglia di censo necessaria, sarebbero stati imborsati come tutti gli altri proprietari – e alle persone giuridiche laiche.

Volendo che tutti i Possessori o grandi, o piccoli tanto laici, che ecclesiastici abbiano parte e possano influire nell'amministrazione degli affari comunitativi saranno luogo per luogo ordinate, e prescritte le borse nelle quali dovranno essere inclusi, osservando che quando si tratterà di beneficiati, o corpi ecclesiastici, o laicali, o amministratori dei loro beni dovrà imborsarsi il nome della Chiesa, Benefizio, Convento, Religione, Spedale, Comunità, Compagnia, Commenda o altro Corpo, o Titolo di patrimonio tanto laico che ecclesiastico, a cui spettassero i beni²⁶.

Come tipico, l'accesso alle magistrature pubbliche andava di pari passo con la partecipazione contributiva, che dipendeva in questo caso dall'inclusione dei beni ecclesiastici nel comparto degli oneri fiscali, secondo il principio di una «corrispettività tra imposta e rappresentanza»²⁷. Come stabilito dall'articolo IX del *Regolamento generale* per il Distretto e ribadito, ancor più chiaramente, all'articolo 47, la Riforma sanciva anche la fine di ogni esenzione in materia di fiscalità.

Le Imposte suddette Comunitative o siano rimborsi di spese dovranno in avvenire posarsi con titolo di Dazio sopra i soli possessori di beni stabili di qualunque grado stato e condizione siano, purché gli effetti, o beni stabili siano situati nel territorio della rispettiva Comunità [...], e perciò con la pienezza della Nostra Suprema Autorità deroghiamo in quanto facesse di bisogno a tutti gli Ordini, consuetudini, Leggi, Privilegi, ed esenzioni che fossero contrari alle presenti disposizioni, volendo che le Imposte suddette siano distribuite, e ripartite in-

²⁶ *Regolamento generale per le comunità del Distretto*, cit., art. V. Le stesse disposizioni erano riprodotte dal *Regolamento generale per le comunità del Contado*, cit., artt. VIII-IX.

²⁷ Mannori, *Dall'autonomia all'autoamministrazione*, cit., p. 400. Sembra attagliarsi perfettamente anche ai religiosi, dunque, il ragionamento che l'autore svolge a proposito dei proprietari non comunisti: «La progressiva estensione degli obblighi impositivi, in altre parole, determina una naturale richiesta di convertire le antiche esenzioni in diritti di partecipazione alla vita comunitaria». Ivi, p. 399.

distintamente, e con un'istessa proporzione sopra tutti i suddetti possessori di beni stabili nessuno escluso, né eccettuato [...]; di maniera tale, che debbano concorrere egualmente, e coll'istessa misura anche tutti i beni stabili dei Luoghi pii, e degli Ecclesiastici, etiam descritti nella classe dei non paganti [...]»²⁸.

Nel loro insieme, queste disposizioni conducevano ad una rottura netta rispetto alle precedenti pratiche di governo. Se da un lato la fine delle esenzioni ecclesiastiche avrebbe dovuto migliorare la situazione finanziaria – e rendere meno gravosa la quota del Dazio dovuta da ogni contribuente –, dall'altro essa apriva i ranghi del governo locale ad una componente di tipo nuovo. Come accennato, i religiosi avevano addirittura una doppia via per l'accesso ai nuovi organi comunitativi: di particolare rilievo, considerata la diffusione e l'importanza dei luoghi religiosi nelle comunità in esame, è proprio il meccanismo delle *surroghe*, con cui un «luogo morale» estratto aveva la facoltà di farsi rappresentare da una persona fisica purché in possesso dei requisiti richiesti dalla carica in questione²⁹. Sebbene, come vedremo, proprio su queste materie si sarebbero create non poche difficoltà applicative e interpretative, si trattava di un momento di svolta. A livello di principio così come sul terreno pratico. Basti considerare la composizione delle nuove magistrature e l'incidenza, al loro interno, della componente religiosa. Dai dati raccolti risulta così che la presenza di luoghi religiosi si attestava intorno al 30% dei residenti totali nel Magistrato nei casi di Borgo San Lorenzo e Scarperia, schizzando addirittura a quasi il 45% nel caso di Barberino, in cui dunque questi enti monopolizzavano pressoché la metà dei seggi.

Sebbene non vi fosse coincidenza, anche la presenza effettiva di religiosi nelle magistrature era tutt'altro che irrilevante: se a Borgo questa si assesta sul 22%, il tasso sale sensibilmente a Scarperia (30%) e soprattutto a Barberino (32%), in cui il gruppo religioso si conferma una componente decisiva del ceto dirigente creato dalla Riforma. Occorre, a tal proposito, guardarsi dall'equiparare questa importante presenza con quella ancor più massiccia dei luoghi religiosi all'interno delle singole comunità. Proprio la mancata coincidenza tra le rispettive percentuali induce a riflettere su questi dati, segnalando in primo luogo i fattori alla base della discrepanza. Da un lato, è necessario considerare che i singoli ecclesiastici potevano rientrare nelle singole borse e quindi ricoprire la relativa magistratura a titolo *personale*, ossia a partire dai beni posseduti a titolo individuale. D'altro canto, era tutt'altro che remota la possibilità che le *surroghe* dei luoghi religiosi si indirizzassero non su religiosi, ma su personalità laiche³⁰.

²⁸ *Regolamento generale per le comunità del Distretto*, cit., art. XLVII. Per il *Regolamento generale* riferito al Contado cfr. invece l'art. XC.

²⁹ Sulla normativa in materia di *surroghe* cfr. Ivi, art. V; *Regolamento generale per le comunità del Contado*, cit., art. XIX.

³⁰ Occorre certo tener presente che il dispositivo della *surroga* interessava non solo i luoghi religiosi, ma anche un altro soggetto 'non idoneo' alla residenza in prima persona: le donne. In questo caso, tuttavia, la tendenza è quella di orientarsi massicciamente su soggetti laici, e molto più raramente su religiosi.

È proprio a partire da queste due diverse dinamiche che possiamo riconoscere ulteriori tratti distintivi nei gruppi dirigenti locali. A proposito del diverso profilo degli ecclesiastici chiamati a far parte delle nuove magistrature, i dati in nostro possesso indicano che il rapporto tra quanti erano presenti a titolo personale e quanti invece esercitavano la loro carica in rappresentanza di luoghi morali era di circa 1/3 a Barberino e addirittura di 1/4 a Scarperia. Quoziente che cambia notevolmente nel caso di Borgo San Lorenzo, in cui la percentuale dei religiosi presenti a titolo personale è molto più alta, arrivando quasi al 40%.

Questa oscillazione si ricollega direttamente al secondo fattore soprarichiamato, e in particolare ad una particolare tendenza che si manifesta in questa comunità a proposito delle surroghe: al contrario delle altre due, dove i luoghi religiosi tendono a privilegiare gli ecclesiastici come propri rappresentanti³¹ o a mantenere un certo equilibrio rispetto ai laici³², nel caso di Borgo San Lorenzo la proporzione tra surroghe destinate ad ecclesiastici o laici sorride nettamente a questi ultimi (38% contro 62%). Quest'ultimo dato ci consente di capire che in linea generale, ma soprattutto nella comunità di Borgo San Lorenzo, lo strumento della surroga diveniva un dispositivo adoperato dai notabili locali di antica data per perpetuarsi nelle nuove magistrature superando l'ostacolo rappresentato dal sorteggio. Preso atto della generale idoneità delle vecchie *élites* a risiedere nelle nuove magistrature, esse seppero insomma sfruttare l'inserimento di luoghi religiosi nelle borse per riuscire ad inserirsi nei nuovi ranghi governativi facendo valere la loro influenza per far ricadere su di loro la scelta della surroga.

Complessivamente, i dati raccolti (tabelle 2 e 3) rispetto alla composizione dei ceti dirigenti prima e dopo la svolta del 1774 presentano un quadro complesso, variegato, ma anche caratterizzato da tendenze comuni. Alla capacità di buona parte delle antiche oligarchie di perpetuarsi faceva da contraltare l'ingresso massiccio di nuove famiglie e individui fino ad allora rimasti esclusi dalla gestione della cosa pubblica. Accanto a questa duplice tensione si inserisce l'ingresso della componente religiosa, che accedendo sia a titolo personale sia in rappresentanza dei rispettivi enti religiosi seppe ricoprire un ruolo estremamente importante nella vita dei nuovi organi locali rappresentando essa stessa buona parte dei *nuovi* gruppi dirigenti – ma favorendo, al contempo, proprio la sopravvivenza della vecchia *élite* attraverso lo strumento delle surroghe. Il quadro che si delinea, dunque, è quello di una rottura temperata, una discontinuità forte ottenuta, però più per assorbimento che per esclusione, ovvero giocata, più sull'inclusione di nuovi gruppi sociali che sull'estromissione di quelli già presenti.

³¹ È il caso di Scarperia, dove quasi il 70% delle surroghe è indirizzato su religiosi.

³² Così Barberino, in cui i laici ottengono il 48% circa delle surroghe dei luoghi religiosi.

Tabella 3. Caratteristiche sociali dei membri del Magistrato (1760-1790).

	Barberino di Mugello	Borgo San Lorenzo	Scarperia
Nuovi ingressi in nuove magistrature: individui	80%	86,6%	79,8%
Nuovi ingressi in nuove magistrature: famiglie	58%	71,6%	53,2%
Enti religiosi in nuove magistrature	44,8%	29,4%	33,3%
Religiosi in nuove magistrature	32,3%	22,4%	30,3%
	Di cui:	Di cui:	Di cui:
	75% tramite surroghe	62% tramite surroghe	79,4% tramite surroghe
	25% a titolo personale	38% a titolo personale	20,6% a titolo personale
Surroghe: totale e divisione tra ecclesiastici e laici	Tot 61: 52,5%E 47,5%L	Tot 55: 38%E 62%L	Tot 36 69,5%E 30,5%L

Bibliografia

- Arrighi, Vanna. 2004. *Gli statuti di Scarperia del XV secolo*. Firenze: Edizioni Firenze.
- Bellandi, Filippo, Fausto Berti, e Mario Mantovani, a cura di. 1984. *Statuti della Lega del Borgo San Lorenzo di Mugello (1374)*. Firenze: Olschki.
- Brocchi, Giuseppe Maria. 1748. *Descrizione della provincia del Mugello con la carta geografica del medesimo*. Firenze: Stamperia d'Anton Maria Albizzini.
- Mannori, Luca. 2001. "Dall'autonomia all'autoamministrazione: legicentrismo e comunità locali tra Sette e Ottocento". In *Diritto generale e diritti particolari nell'esperienza storica*, Atti del Congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto (Torino, 19-21 novembre 1998), 389-420. Roma: Fondazione Sergio Mochi Onory.
- Mineccia, Francesco. 1996. *La pietra e la città. Famiglie artigiane e identità urbana a Fiesole dal XVI al XIX secolo*. Firenze: Giunta regionale Toscana, Venezia: Marsilio.
- Pansini, Giuseppe. 1956. "Gli ordinamenti comunali in Toscana". *Rassegna Storica Toscana*, II, 33-75.
- Pazzagli, Carlo. 1992. *La terra delle città. Le campagne toscane nell'Ottocento*. Firenze: Ponte alle Grazie.
- "Regolamento generale per le comunità del Contado". 1776 [1774]. In *Bandi, e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana*, vol. VI, doc. CXXI. Firenze: Stamperia Granducale.
- "Regolamento generale per le comunità del Distretto". 1776 [1774]. In *Bandi, e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana*, vol. VII, doc. V. Firenze: Stamperia Granducale.
- Repetti, Emanuele. 1833-1846. *Dizionario storico geografico e fisico della Toscana*, 6 voll. Firenze: presso l'autore e editore.
- Tanzini, Lorenzo. 2007. *Alle origini della Toscana moderna: Firenze e gli statuti delle comunità soggette tra XIV e XVI secolo*. Firenze: Olschki.
- Unità archivistiche 2, 46. Comunità di Borgo San Lorenzo (1531-1808), *Sindacati*. Borgo San Lorenzo: Archivio storico del comune.

Unità archivistiche 3-5. Comunità di Borgo San Lorenzo (1531-1808), *Deliberazioni*.

Borgo San Lorenzo: Archivio storico del comune.

Unità archivistiche 99-104. Comune di Barberino di Mugello (1421-1959), *Deliberazioni e partiti*. Barberino di Mugello: Archivio storico del comune.

Unità archivistiche 420-421 (Barberino di Mugello). *Statuti delle comunità autonome e soggette*. Firenze: Archivio di Stato.

Unità archivistiche 2463-2467. Podesteria poi Comunità di Scarperia, *Deliberazioni*. Scarperia e San Piero: Archivio storico del comune.